

LE ISTITUZIONI EUROPEE

Il Consiglio dell'Unione Europea è l'istituzione principale dell'Unione Europea (UE), rappresenta gli stati membri e riunisce i Ministri dei diversi Paesi in base all'argomento (esteri, ambiente, industria.), **dispone di un potere quasi legislativo e di bilancio** in collaborazione con il parlamento. Il Trattato di Lisbona introduce maggior trasparenza in seno al Consiglio. Sia i parlamenti nazionali che i cittadini potranno, d'ora in poi, prendere direttamente conoscenza delle decisioni prese dai membri del Consiglio di ciascuno Stato membro, dal momento che saranno resi pubblici tutti i dibattiti e le deliberazioni del Consiglio in materia legislativa. Il Consiglio rappresenta i governi degli Stati membri, condividendo le funzioni legislative e di bilancio con il Parlamento europeo e ricoprendo un ruolo centrale in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di coordinamento delle politiche economiche.

L'innovazione principale introdotta dal trattato di Lisbona riguarda il processo decisionale. Innanzitutto viene stabilito che il Consiglio delibera a **maggioranza qualificata**, salvo laddove i trattati prevedano una procedura diversa, come il voto all'unanimità. In pratica, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il voto a maggioranza qualificata verrà esteso a numerosi settori d'intervento (quali l'immigrazione o la cultura). In secondo luogo, l'introduzione dal 2014 del voto a doppia maggioranza, vale a dire quella degli Stati (55%) e quella della popolazione (65%), che riflette la doppia legittimità dell'Unione, rafforzerà sia la trasparenza che l'efficacia. Questo nuovo sistema di calcolo dovrebbe permettere ad un numero limitato di Stati membri (vicino alla minoranza di blocco) di manifestare la loro opposizione ad una determinata decisione. In tal caso il Consiglio è tenuto a fare di tutto per giungere, in un lasso di tempo ragionevole, ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Un processo decisionale efficace ed efficiente: il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio sarà esteso a nuovi ambiti politici per accelerare e rendere più efficiente il processo decisionale. Il trattato di Lisbona istituisce la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, introduce un legame diretto tra l'elezione del presidente della Commissione e l'esito delle elezioni europee, prevede nuove disposizioni per la futura composizione del Parlamento europeo e per una Commissione ridotta e stabilisce norme più chiare sulla cooperazione rafforzata e sulle disposizioni finanziarie.

VEDI: http://europa.eu/institutions/inst/council/index_it.htm

Il Consiglio Europeo è nato dalla prassi di riunire regolarmente i Capi di Stato e di Governo. Si riunisce almeno due volte l'anno. Ne fa parte di diritto il presidente della Commissione e vi partecipa il presidente del Parlamento. Il Consiglio europeo, la cui **funzione è dare impulso alla politica dell'UE**, diventa un'istituzione europea, senza tuttavia ricevere nuove attribuzioni. Per contro, appare una nuova figura: il presidente del Consiglio europeo. Eletto per un periodo di due anni e mezzo, avrà principalmente il compito di garantire la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo e di ricercare il consenso. La funzione di presidente del Consiglio europeo non è compatibile con altri mandati nazionali.

VEDI: http://europa.eu/european-council/index_it.htm

Il Parlamento Europeo è l'organo d'espressione democratica e di controllo politico che sarà formato da deputati eletti ogni 5 anni. Ogni stato ha un numero di deputati in

proporzione alla propria popolazione. Nelle elezioni che si terranno in tutta Europa del 4 al 7 giugno si eleggeranno 736 deputati, quelli italiani saranno 72. Le sessioni del Parlamento si svolgono a Strasburgo. Il Parlamento **esercita la funzione legislativa di concerto con il Consiglio dell'UE**, partecipa cioè all'elaborazione dei regolamenti e delle direttive e si pronuncia sulle proposte della Commissione. Il Parlamento può, a maggioranza assoluta, respingere la posizione del Consiglio. I settori dove Parlamento e Consiglio devono avere identica posizione (procedura di **codecisione**) sono: libera circolazione dei lavoratori, diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi, mercato interno, istruzione, ricerca, ambiente, reti di trasporto transeuropee, sanità, cultura, consumatori, libera circolazione dei cittadini, politica sociale e quella dell'occupazione. Il Parlamento condivide con il Consiglio il potere di approvare il bilancio dell'UE ed ha la possibilità di respingerlo, fatto già accaduto più volte, in questo caso esso ritorna alla Commissione e viene ricominciata la procedura). Con la procedura legislativa della codecisione Consiglio e Parlamento sono posti su di un piano di parità. Benché la procedura di codecisione rappresenti la norma, esistono ancora oggi ambiti legislativi non trascurabili nei quali il Parlamento europeo esprime un semplice parere, come ad esempio in materia fiscale o in ordine alla fissazione dei prezzi agricoli. **Il Trattato di Lisbona ha aumentato i poteri del Parlamento europeo**, in quanto ora la maggior parte delle decisioni concernenti le politiche nel campo della giustizia civile, dell'asilo, dell'immigrazione e dei visti, nonché la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, per il settore agricolo e i fondi strutturali sono soggette alla procedura legislativa di codecisione. Il trattato di Lisbona introduce inoltre **modifiche a livello di finanze dell'Unione**, dato che l'adozione del regolamento finanziario e il bilancio dell'UE saranno adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio. L'ampliamento delle relazioni dell'Unione con il resto del mondo, richiedono un nuovo equilibrio interistituzionale caratterizzato dal fatto che per molti accordi internazionali firmati dall'Unione occorrerà l'approvazione da parte del Parlamento. Il **Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo**, su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto delle elezioni per il Parlamento europeo, ed il Vicepresidente della Commissione sarà soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo. Il trattato di Lisbona infine riconosce e rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali, per quanto riguarda la loro informazione, il controllo del principio di sussidiarietà, i meccanismi di valutazione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia o la revisione dei trattati.

Le maggiori innovazioni apportate dal trattato di Lisbona riguardano soprattutto il **principio di sussidiarietà**. Secondo tale principio, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l'Unione europea interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale. Ogni parlamento nazionale potrà precisare perché, a suo avviso, una proposta non rispetta tale principio. Si avvia allora un meccanismo in due fasi:

- se un terzo dei parlamenti nazionali ritiene che una proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrà riesaminare la sua proposta e potrà decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla;
- se la maggioranza dei parlamenti nazionali condivide questa opinione e la Commissione decide comunque di mantenere la propria proposta, viene avviata una procedura specifica. La Commissione dovrà esporre le sue motivazioni e spetterà quindi al Parlamento europeo e al Consiglio decidere se proseguire o meno la procedura legislativa. Grazie alla cosiddetta "iniziativa dei cittadini", un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri potrà invitare la Commissione a presentare nuove proposte. La categorizzazione delle competenze consentirà di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea.

Infine per la prima volta, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall'Unione.

VEDI:

<http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=146&language=IT>

La Commissione Europea è l'organismo chiave del sistema istituzionale comunitario. E' l'organismo comune alle tre comunità originarie (CEE-CECA-EURATOM). E' composta da rappresentanti di ciascuno stato membro. Il suo presidente è designato di comune accordo dai governi degli Stati Membri, e la nomina è poi soggetta all'approvazione da parte del Parlamento. La Commissione è indipendente nello svolgere le proprie funzioni, **vigila sull'applicazione dei regolamenti e delle direttive** adottate dal Consiglio e Parlamento. Organo amministrativo, la Commissione **esegue le decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione Europea**, ha ampi poteri nell'attuazione delle politiche comunitarie alla quale è affidata la responsabilità finanziaria. La Commissione possiede un apparato amministrativo posto a Bruxelles e Lussemburgo. Le sue 25 direzioni generali costituiscono altrettanti settori specializzati nell'attuazione delle politiche e nella gestione amministrativa generale. La Commissione ha il compito di promuovere l'interesse generale dell'Unione europea. A partire dal 2014 il collegio sarà ridotto nel numero dagli attuali 27 a un numero di commissari pari a due terzi del numero degli Stati membri (ovvero 18 in un'Unione a 27 stati), secondo un sistema di rotazione paritaria tra i paesi. Il numero dei membri della Commissione potrà essere modificato dal Consiglio europeo all'unanimità. Altra importante novità: il trattato di Lisbona introduce un nesso diretto tra l'esito delle elezioni del Parlamento europeo e la scelta del candidato alla presidenza della Commissione. Il potere del presidente della Commissione risulta inoltre rafforzato, dal momento che potrà obbligare un membro dell'organismo collegio ad abbandonare le sue funzioni.

Vedi: http://ec.europa.eu/index_it.htm

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione è stato creato dal trattato di Lisbona per rafforzare la coerenza dell'azione esterna dell'UE. L'alto rappresentante avrà un doppio incarico: sarà il mandatario del Consiglio per la **politica estera e di sicurezza comune (PESC) e vicepresidente della Commissione**, responsabile delle relazioni esterne. Incaricato di condurre sia la politica estera che la politica di difesa comune, presiederà il Consiglio "Affari esteri". Inoltre rappresenterà l'Unione europea sulla scena internazionale per le materie che rientrano nella PESC e sarà assistito da un servizio europeo per l'azione esterna, composto da funzionari del Consiglio, della Commissione e dei servizi diplomatici nazionali.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è composta da giudici e avvocati nominati di concerto dagli stati membri per un mandato rinnovabile ogni 6 anni la cui indipendenza è garantita. Il suo ruolo è quello di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Può constatare l'inadempienza di uno stato membro agli obblighi derivanti dai trattati. **Vigila sui trattati e sul rispetto degli atti comunitari** nei paesi dell'UE.

Il Tribunale di Primo Grado è composto da 15 giudici è competente per l'esame per i motivi di diritto, dei ricorsi contro le comunità presentati da persone fisiche e giuridiche e delle controversie interne.

VEDI per la Corte di Giustizia: http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_it.htm

e per il Tribunale di Primo Grado:

http://curia.europa.eu/it/instit/presentationfr/index_tpi.htm

La Corte dei Conti è composta da 15 membri eletti di comune accordo per 6 anni dagli stati membri previa consultazione del parlamento europeo. Essa **verifica le entrate e le uscite e la loro regolarità**. La sua azione si concretizza con una relazione annuale realizzata dopo la chiusura di ciascun esercizio.

VEDI: http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_it.htm

Il Comitato delle Regioni è composto da 222 rappresentanti delle collettività regionali e locali, nominati dal Consiglio su proposta degli stati per 4 anni.

VEDI: http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_it.htm